



Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale

A.C. 294

Nota di analisi n. 34
30 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	294
Titolo:	Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale
Relatore per la Commissione di merito:	De Lorenzo
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XI Lavoro

Finalità

Il progetto di legge reca modifiche dell'articolo 3 del D. Lgs. 564/1996, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

È oggetto della presente Nota il testo approvato nella seduta del 25 luglio 2019 dalla XI Commissione (Lavoro) in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportate sinteticamente le disposizioni della proposta che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Analisi degli effetti finanziari

Articolo 1 della proposta

Contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale

Le norme introducono il comma 6-*bis* all'articolo 3 del D. Lgs. 564/1996. La novella prevede che l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predisponga modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva - di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3 del D. Lgs. 564/1996 - volte a prevenire e contrastare eventuali abusi.

L'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. 564/1996 prevede che possa essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa non retribuita (ai sensi dell'art. 31 della L. 300/1970) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo. La facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

Il successivo articolo 3, comma 6, dispone altresì che la facoltà di cui al sopra citato comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, possa essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Alle disposizioni in commento, come pure a una loro successiva modificazione, non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, per finalità di prevenzione e contrasto di eventuali abusi, pone in capo all'INPS il compito di individuare specifiche modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva, disponendo che l'istituto vi dia attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, appare utile acquisire conferma che la disposizione in commento possa effettivamente essere attuata ad invarianza di risorse, come indicato dalla clausola di neutralità riportata nel testo.